

N. 00264/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02170/2009 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2170 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Giuseppe Lo Sciuto, nella qualità di legale rappresentante della Lotos s.rl, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Iacuzzo, con domicilio eletto presso Edoardo Nigra in Catania, via V. Giuffrida, 37;

contro

U.R.E.G.A. Sez. Prov.Le Ragusa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149; Consorzio Per L'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Ragusa;

nei confronti di

Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Barreca, con domicilio eletto presso Carmelo Barreca in Catania, via V. Giuffrida, 37;

Soc. Coop. Edilap;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo e al primo ricorso per motivi aggiunti:

- del verbale di gara del 13/07/2009 dell'UREGA Ragusa con il quale è stata disposta l'ammissione alla gara per i lavori di completamento delle infrastrutture del Centro Sociale ASI di Ragusa

del Consorzio Ravennate delle Cooperative di produzione e lavoro;

del verbale di gara del 15/07/2009 di aggiudicazione provvisoria in favore del Consorzio Ravennate delle Cooperative di produzione e lavoro

della nota prot. n. 2436 del 16/07/2009 dell'UREGA Ragusa;

della nota prot. n. 4269 del 27/07/2009 del Consorzio ASI ragusa;

della determinazione n. 135 dl 23/07/2009 di approvazione dei verbali di gara

quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti:

della determinazione n. 203 del 06/11/2009 di aggiudicazione definitiva;

quanto al ricorso incidentale:

- degli di ammissione alla gara dell'impresa Lotos s.r.l.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.R.E.G.A. Sez. Prov.Le Ragusa e di Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro Soc. Coop.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Consorzio Ravennate Soc. Coop. ., rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Barreca, con domicilio eletto presso Carmelo Barreca in Catania, via V. Giuffrida, 37;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2010 il Primo

Referendario. Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società Lotos s.r.l. ha partecipato al pubblico incanto indetto dal Consorzio A.S.I. di Ragusa, per la realizzazione dei lavori di completamento delle infrastrutture del Centro Sociale ASI di Ragusa, collocandosi, a seguito del sorteggio tra offerte aventi tutte la medesima percentuale di ribasso, al secondo posto, mentre, la gara è stata aggiudicata al Consorzio Ravennate delle Cooperative di produzione e lavoro (d'ora in poi consorzio ricorrente), prima estratta nel predetto sorteggio.

Con ricorso introduttivo e successivi ricorsi per motivi aggiunti, la società Lotos ha impugnato rispettivamente il provvedimento di aggiudicazione provvisoria e aggiudicazione definitiva in favore del Consorzio deducendo l'illegittima ammissione dello stesso alla gara. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di ricorso:

1)VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PUNTO 8 DEL BANDO DI GARA, DEL PUNTO 6 DEL DISCIPLINARE DI GARA, NONCHE' DELL'ART. 30 DELLA LEGGE 109/94 COME RECEPITO IN SICILIA CON LA L.R. N. 7/2002 e successive modifiche. La difesa della società ricorrente sostiene che nella cauzione provvisoria prodotta dal Consorzio (polizza assicurativa n. 53413914 rilasciata da Unipol – U.G.F. assicurazioni S.p.a. - Agenzia Ravenna Spec. Grandi /2008, in data 15.05.2009), la sottoscrizione del soggetto garante sia assolutamente illeggibile e che sia riportata a stampa solo la dicitura "*UGF Assicurazioni S.p.a. - un procuratore*", con conseguente impossibilità d'identificazione del garante. A tal fine, richiama giurisprudenza che ritiene necessaria l'esatta identificazione del fideiussore, quale condizione di certezza della garanzia.

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PUNTO 1.1) DEL DISCIPLINARE DI GARA IN CORRELAZIONE CON LA DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NELLA BUSTA "B". VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PUNTO "B" DEL DISCIPLINARE DI GARA IN RELAZIONE ALL'INVALIDITA' DELLA DICHIARAZIONE DELL'OFFERTA SOTTOSCRITTA DA PROCURATORE CARENTE DI POTERE DI RAPPRESENTANZA. (secondo motivo del ricorso introduttivo e motivo del ricorso per motivi aggiunti)

Parte ricorrente rileva che la domanda di partecipazione è stata sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio, mentre la dichiarazione dell'offerta è stata sottoscritta da un procuratore. Ritiene, attraverso un'interpretazione delle norme contenute nel disciplinare, riguardo al contenuto della busta A (documentazione) e della busta B (offerta economica), che l'offerta economica sottoscritta dal procuratore doveva essere accompagnata non solo dalla una procura, ma anche dalla dichiarazione ex art. 47 DPR 445/200 circa la validità ed efficacia della stessa (condizione espressamente richiesta nel punto 1.1) del disciplinare, riguardo alla domanda di partecipazione). Quindi, essendo l'offerta corredata dalla procura, senza dichiarazione ex art. 47 D.P.R n. 445/2000, il Consorzio doveva essere escluso dalla gara. In ogni caso, la procura rilasciata in data anteriore alla modifica dello Statuto e in particolare dell'art. 36 (che avrebbe limitato l'attribuzione della legale rappresentanza al presidente, ai vicepresidenti e anche ai consiglieri delegati) avrebbe privato la signora Loreti del potere di sottoscrizione dell'offerta.

3. VIOLAZIONE, FALSA ED ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI

ARTT. 19 E 47 DEL DPR N. 445/2000 IN CORRELAZIONE CON IL PUNTO 2 DEL DISCIPLINARE DI GARA. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI.

Il Consorzio controinteressato ha prodotto copia fotostatica dell'attestato S.O.A., con la sottoscrizione della stessa da parte del presidente del Consorzio e con la sola dicitura "*copia conforme all'originale*", mentre - secondo la difesa della società ricorrente - tale produzione sarebbe inidonea ad assolvere i requisiti di attestazione della conformità all'originale, essendo necessaria una dichiarazione sostitutiva ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000, allegata alla copia dell'attestato.

4.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2 D. L. 210/2002 CONVERTITO CON L. 266/2002. L'impresa consorziata Soc. Coop. EDILAP avrebbe prodotto un modello G.A.P. incompleto e perciò doveva essere esclusa dalla gara, poiché avendo ommesso il contrassegno sulla casella "*tipo di impresa*", non avrebbe consentito l'individuazione della medesima.

5. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PUNTO 3 DEL DISCIPLINARE E DEL PUNTO 16, LETT. C) DEL BANDO IN RELAZIONE ALL'ART. 2 DEL D. A. N. 26/GAB DEL 24/02/2006 PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA N. 12 DEL 10/03/2006, COME INTEGRATO DAL DECRETO DELL'ASSESSORE LL.PP. DEL 15/01/2008 PUBBLICATO NELLA G.U.R.S. N. 5 DELL'01/02/2008. VIOLAZIONE, FALSA ED ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 19 E 47 DEL DPR N. 445/2000. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI. (quinto e sesto motivo).

Sempre l'impresa consorziata Edilap, designata quale esecutrice dei lavori, ha presentato un D.U.R.C., allegando una copia del codice identificativo pratica (C.I.P.), "*rilasciato per attestazione SOA alla data del 31.03.2009*", e

non per la partecipazione a gare d'appalto, l'unico che avrebbe validità trimestrale. Inoltre, la Soc. Coop. EDILAP ha prodotto il certificato D.U.R.C. e l'allegato C.I.P. in copia non autenticata con la sola sottoscrizione; tali documenti, non sarebbero conformi all'originale, a causa della mancata specifica indicazione nelle dichiarazioni sostitutive.

Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato e il Consorzio controinteressato. Questo, con memoria ha rilevato l'assoluta infondatezza del ricorso introduttivo, basato - anche attraverso interpretazioni forzate della *lex specialis* - su una serie di omissioni documentali ricercate attraverso l'ormai noto fenomeno della "caccia all'errore" da parte dell'impresa seconda sorteggiata, nel sistema di aggiudicazione degli appalti in Sicilia. Inoltre, con un primo ricorso incidentale notificato il 19/10/2009, la società controinteressata ha dedotto l'illegittima ammissione della società ricorrente, la quale, priva di qualificazione nella categoria OS13, doveva essere esclusa avendo subappaltato la totalità dei lavori della categoria scorporabile, mentre il bando richiedeva la formazione di un raggruppamento verticale. Inoltre, la società ricorrente doveva essere esclusa per aver omesso la dichiarazione ex art 38 del D.Lgs. 163/2006 relativamente al responsabile tecnico.

Con successivo ricorso incidentale sui motivi aggiunti, notificato il 30/11/2009, il Consorzio, oltre a riformulare le censure del primo ricorso incidentale, ha rilevato che - relativamente al quinto motivo di ricorso (inidoneità del D.U.R.C. rilasciato "per attestazione S.O.A.") - la società ricorrente si trovava nella medesima situazione della ricorrente incidentale, avendo presentato un D.U.R.C. per "*agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni e autorizzazioni*".

Con ordinanza cautelare n. 1880 del 24.12.2009, la Sezione ha fissato l'udienza per l'esame del merito del ricorso, ai sensi dell'art. 23 bis, della l. 1034/1971.

Le parti hanno successivamente scambiato memorie, insistendo nelle rispettive difese e alla pubblica udienza del 4 novembre 2010, il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale.

DIRITTO

1. In via preliminare il Collegio ritiene che in ragione della manifesta infondatezza del ricorso introduttivo, si può prescindere dall'esame del ricorso incidentale.

2. Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente sostiene che il Consorzio andava escluso dalla gara in ragione della presunta illeggibilità della sottoscrizione della polizza. La censura è infondata. Il bando di gara al punto 8, prevede che: *"l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria e dall'impegno di un fideiussore per il rilascio della garanzia fideiussoria nella misura e nei modi previsti dai commi 1, 2, 2bis, 2ter dell'art. 30 del <<testo coordinato>>"*. Al riguardo, il disciplinare di gara prevede, a pena d'esclusione, la produzione da parte dei concorrenti di due documenti rispettivamente indicati nei punti 6 e 7:

1 - cauzione provvisoria nella misura e nei modi prevista nei commi 1, 2, 2bis e 2ter dell'art. 30 del testo coordinato;

2 - dichiarazione di un fideiussore contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fidejussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante.

Va in primo luogo precisato, come nessuna disposizione della lex specialis preveda (a pena di esclusione) l'esatta individuazione del procuratore che sottoscrive per conto del fideiussore. Quindi, un'eventuale "difficoltà" per la stazione appaltante di individuazione del sottoscrittore (e non del fideiussore che coincide, ovviamente, con la società assicuratrice) poteva essere senza dubbio risolta attraverso il potere di integrazione documentale previsto dall'art. 46 del D.Lgs. 163/2006. In ogni caso, la documentazione

depositata dal Consorzio, smentisce in punto di fatto quanto sostenuto dalla difesa della società ricorrente. Invero, risulta agli atti di causa che sebbene la polizza e l'impegno rilasciati da Unipol – U.F.G. siano sottoscritti da un procuratore mediante una sigla e non per esteso, tuttavia nelle premesse dell'impegno a rilasciare la cauzione si leggono chiaramente le generalità complete del procuratore (cfr. allegati n. 2 e n. 3 della produzione documentale depositata in data 15/12/2009). A ciò consegue l'infondatezza del primo motivo di ricorso.

3. Nel secondo motivo di ricorso introduttivo e nel ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente sostiene che il Consorzio andava escluso dalla gara poiché l'offerta economica sottoscritta dal procuratore (asseritamente privo di poteri rappresentativi) è stata corredata unicamente dalla procura non anche dalla dichiarazione ex art. 47 DPR 445/200 circa la validità ed efficacia espressamente richiesta nel punto 1.1) del disciplinare, relativamente alla domanda di partecipazione. La difesa di parte ricorrente giunge a tali affermazioni attraverso una singolare e non condivisibile interpretazione della lex specialis.

Va precisato, a tale riguardo, che relativamente alle modalità di PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (busta A) il punto 1.1. del disciplinare prescrive che la domanda di partecipazione è *“sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente (con firma autenticata) (...); la domanda può essere anche sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante e in tal caso va trasmessa, a pena di esclusione, la relativa procura, accompagnata da dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 che la procura stessa è tuttora valida ed efficace e che non è stata revocata, né sospesa, né modificata in tutto o in parte (...).”* Per ciò che riguarda invece le modalità di SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA (busta B) il disciplinare dispone che *“nella busta B deve essere contenuta, a pena d'esclusione la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore (in tal caso l'offerta deve*

essere accompagnata dalla relativa procura), contenente l'indicazione del massimo ribasso...." E' evidente, quindi, che si tratta di due disposizioni assolutamente distinte che non possono essere integrate al fine creare un'ulteriore causa di esclusione, non espressamente prevista dalla *lex specialis* (sul principio di stratta interpretazione delle clausole di esclusione, cfr.: Consiglio Stato, V, 22 maggio 2000, n. 2830; T.A.R. Lazio, Roma, III, 03 luglio 2006, n. 5340; T.A.R. Sicilia, Catania, II, 15 novembre 2005, n. 2060; T.A.R. Campania Napoli, I, 30 gennaio 2003, n. 466), mentre, nel caso in esame, il Consorzio si è adeguato alla *lex specialis* sia per ciò che riguarda la domanda di partecipazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente), sia per le modalità di presentazione dell'offerta economica (sottoscritta dal procuratore con allegazione della procura).

Quanto alla presunta carenza di potere rappresentativo del procuratore signora Rita Loreti, va precisato che l'art. 36 dello statuto nella parte in cui dispone che *"la legale rappresentanza è la firma sociale sono attribuite anche ai consiglieri ..."* non sembra possa limitare o addirittura vietare la nomina di procuratori.

A ciò consegue l'infondatezza del secondo motivo del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti.

4. Con il terzo motivo di ricorso parte ricorrente sostiene che il consorzio doveva essere escluso dalla gara assumendo che la conformità all'originale dell'attestazione S.O.A. sarebbe inidonea ad assolvere i requisiti di attestazione della conformità all'originale. Anche in questo caso, la documentazione presente agli atti di causa smentisce quanto affermato in ricorso dalla società ricorrente.

Il Consorzio controinteressato ha, infatti, prodotto una copia fotostatica dell'attestazione S.O.A. (v. allegato n. 4 della produzione documentale depositata in data 15/12/2009), con l'espressa dicitura "copia conforme

all'originale" e con la sottoscrizione del rappresentante legale accompagnata da copia del documento di identità, in conformità a quanto previsto dal punto 2 del disciplinare (non impugnato) che fa riferimento a "attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata da copia del documento di identità valido dello stesso)...".

5. Parimenti infondato è il quarto motivo di ricorso ove si censura la produzione da parte della consorziata Edilap di un modello G.A.P. incompleto, nel quale non sarebbe stata barrata la casella relativa al tipo di impresa.

Sul punto va, preliminarmente, precisato che - contrariamente a quanto sostenuto dal Consorzio resistente nella memoria difensiva - anche la singola impresa designata dal Consorzio, quale esecutrice dei lavori, è tenuta alla presentazione del modello G.A.P. secondo quanto previsto dal punto n. 13 del disciplinare che dispone: "... *il modello GAP deve essere debitamente compilato da ciascun partecipante al raggruppamento ed in caso di consorzi anche dalle imprese indicate quali esecutrici dei lavori...*".

Il Collegio ritiene, tuttavia che la mancata barratura della casella relativa al tipo di impresa, a fronte di un documento che reca per ben due volte (la prima nella ragione sociale dove è indicato "soc. coop a responsabilità limitata" e la seconda nel timbro apposto in calce al modello) il tipo di impresa, non può essere considerata ostativa al raggiungimento del fine perseguito dalla norma, tenuto conto che il dato richiesto è comunque esistente sul medesimo modello G.A.P., ed è idoneo all'esatta individuazione dell'impresa.

6. Infine, nel quinto e sesto motivo di ricorso, parte ricorrente ha rilevato l'inidoneità del D.U.R.C. (allegato in copia fotostatica) rilasciato per attestazione S.O.A. ai fini dell'attestazione della regolarità contributiva. Quanto alla validità D.U.R.C., si sottolinea ancora una volta, l'infondatezza di tale tipologia di censura, perché:

a) la lex specialis della gara prevede (punto 3) del disciplinare), come D.U.R.C. non validi ai fini della partecipazione, soltanto tre specifiche tipologie di D.U.R.C. (D.U.R.C. rilasciati per stati avanzamento lavori, per stati finali e per verifica di autocertificazione), fra le quali non rientra quella presentata dall'impresa controinteressata;

b) il D.U.R.C. che si riferisce all'attestazione S.O.A., è perfettamente equivalente a quello per la partecipazione alle gare d'appalto, con la conseguenza che anche la validità del certificato sarà trimestrale (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, 19 febbraio 2009 , n. 366);

c) in ogni caso, la stazione appaltante potrebbe richiedere l'integrazione documentale (in termini:T.A.R. Sicilia Catania, IV, 29 aprile 2010 , n. 1287).

Quanto alle modalità di attestazione della regolarità contributiva, ai fini dell'ammissione alle gare d'appalto, l'obbligo di produzione del documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 19 comma 12, l. 11 febbraio 1994 n. 109 e relative disposizioni attuative, deve ritenersi superato per sopravvenuta incompatibilità di detta disposizione con l'art. 16-bis comma 10, d.l. 29 novembre 2008 n. 185, introdotto dalla l. di conversione 28 gennaio 2009 n. 2, espressione di principi di semplificazione contenuti anche nella legislazione regionale (cfr. art. 21, l. r. Sicilia 30 aprile 1991 n. 10), disposizione per effetto della quale o le notizie attestate nel D.U.R.C. vengono comunque rese con una dichiarazione ex art. 77-bis, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, 17 giugno 2010 , n. 7753), ovvero il documento medesimo viene allegato in copia conforme, nel rispetto dei requisiti per la dichiarazione di conformità all'originale.

6. Per le superiori considerazioni il ricorso è infondato e va respinto.

7. Le spese seguono la soccombenza secondo la liquidazione operata in dispositivo

8. Il Collegio non può fare a meno di rilevare in questa sede - come del

resto già fatto in sede cautelare (cfr. ordinanze nn. 983/2010, 829/2010, 789/2010 e 738/2010) l'ormai ricorrente fenomeno dell'identità della percentuale di ribasso presentata dai concorrenti, che di fatto ha trasformato il sistema di aggiudicazione degli appalti in Sicilia in una "lotteria", nella quale l'esecuzione dei lavori rimane affidata alla sorte ovvero all'eventuale esito di ricorsi giurisdizionali promossi dall'impresa seconda estratta, basati - nella maggior parte dei casi - su censure di carattere formale rilevate attraverso la cd "caccia all'errore" nella presentazione della domanda di partecipazione. Nel caso in esame, peraltro, tutte le 183 imprese ammesse alla gara hanno presentato l'offerta con la medesima percentuale di ribasso, pari a 7,3152, mentre, per nozione di comune esperienza (art. 115 c.p.c.) appare di difficile probabilità statistica che l'identica percentuale di ribasso possa essere frutto di casualità, tenuto conto anche della disciplina introdotta dalla l.r. 20/2007 (applicata *ratione temporis* alla fattispecie in esame) che ha aumentato da 3 a 4 il numero delle cifre decimali da indicare nel ribasso percentuale offerto da ciascun concorrente (cfr. C.G.A. ord. n.343/2009 T.A.R. Sicilia-Palermo, sez II, ordinanza 325/2009). Tale generalizzato fenomeno - oltre a porsi in contrasto con i canoni di efficienza economica, competitività e reale concorrenza tra imprese - risulta sintomatico della violazione della regola della segretezza dell'offerta propria dell'evidenza pubblica e induce a ritenere che l'identità di un elevato numero di percentuale di ribasso oltre a influenzare le medie aritmetiche possa assumere i connotati di un ribasso d'asta concordato tra i concorrenti, idoneo a integrare gli estremi del reato di turbativa d'asta di cui all'art. 353 c.p.

Per le ragioni suesposte e per l'elevata incidenza statistica di tale fenomeno nella quasi totalità delle gare di appalto di lavori pubblici nella regione Siciliana, va disposta la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, competente per territorio in relazione al

luogo di svolgimento delle operazioni di gara, per la valutazione della sussistenza di eventuali ipotesi di reato nei fatti descritti; copia della presente ordinanza va trasmessa, altresì, alla Procura regionale della Corte dei Conti di Palermo, per quanto di competenza in relazione all'eventuale riscontro di danno erariale.

P.Q.M.

respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore delle parti costituite che liquida in complessivi € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) in favore del Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro, oltre iva , c.p.a., e spese generali ex art.14 T.F. e in complessivi € 1.000,00 (euro mille/00) in favore dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania.

Manda alla Segreteria per la trasmissione di copia della presente ordinanza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa e alla Procura Regionale della Corte dei Conti di Palermo per le rispettive determinazioni di competenza, conservando copia degli atti a disposizione delle Procure medesime.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Schillaci, Presidente FF

Pancrazio Maria Savasta, Consigliere

Agnese Anna Barone, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/02/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)